

stero della pubblica istruzione ed i sindacati Cgil-Cisl-Uil e Snals della scuola;

le problematiche trattate durante i citati incontri esulano da argomentazioni prettamente legate ai contenuti del contratto scuola, eppure agli incontri non sono stati invitati alcuni sindacati minori, quali la federazione Gilda-Unams —:

quali siano i motivi delle citate esclusioni che evidenziano, decisamente, comportamenti anti sindacali. (4-32492)

COSTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto pubblicato dai quotidiani torinesi (che hanno riportato indicazioni di fonte sindacale) l'immissione in ruolo degli insegnanti da parte del provveditore agli studi di Torino avverrà con grande ritardo a causa di 5.350 reclami (su 8.900 posizioni) determinati da una serie di errori, od omissioni, imputabili a inefficienza delle strutture del ministero della pubblica istruzione ovvero alle nuove procedure —:

quando verrà concluso il lavoro di esame dei ricorsi e di redazione delle graduatorie permanenti definitive relativamente a Torino e provincia;

quali interventi siano stati attuati per accelerare la conclusione delle procedure;

se il Ministro sia al corrente che risulta possibile un'azione di danno, da parte degli interessati, per i ritardi.

(4-32497)

* * *

SANITÀ

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere — premesso che:

si intensificano in Europa i casi del morbo Creutzfeldt-Jacobs conseguenti all'uso di carne bovina;

particolarmente grave, dopo quella inglese, è la situazione in Francia: è di questi giorni l'intervento del Presidente francese Jacques Chirac per la messa al bando delle farine di carne negli allevamenti, mentre sono già state escluse dalle mense scolastiche le carni bovine;

l'uso delle farine animali nell'alimentazione zootecnica è da tempo contestato, in quanto rappresenta una autentica aberrazione delle elementari norme etologiche, di rispetto della fisiologia degli animali;

la Commissione dell'Unione europea, con decisione n. 381 del 27 giugno 1994 ha imposto per tutto il territorio comunitario il divieto di somministrazione di farine di carne ai ruminanti, provvedimento recepito in Italia con l'ordinanza ministeriale del 28 luglio 1994;

dopo la Russia, la Polonia, l'Ungheria, la Spagna ha adottato l'embargo nei confronti delle carni bovine provenienti dalla Francia:

e già con la nota 100/179/667 del 28 agosto 1996 il Ministro della sanità, in risposta ad un atto di sindacato ispettivo degli interroganti, comunicava che a seguito della comparsa di numerosi casi di Bse in Svizzera è stato disposto anche da tale Paese il divieto di importazione di farine animali adottando idonee misure cautelative contro detta patologia per l'importazione di animali. Misure analoghe sono state adottate anche nei confronti delle stesse importazioni in provenienza dalla Francia;

il Ministro della sanità ha ripetutamente annunciato l'introduzione dei cosiddetti « test rapidi » sugli animali macellati a partire dal gennaio del 2001, quale misura per rispondere all'acuirsi dell'emergenza alimentare che coinvolge ormai tutta l'Europa; tali test, più efficaci di quelli sinora adottati, saranno però effettuati a campione —:

se non ritenga necessario adottare misure cautelative più rigorose, quali il ricorso all'esclusione dalle importazioni nel nostro Paese di bovini destinati all'alimentazione provenienti dalla Francia;

se non ritenga ormai necessario bandire l'uso delle farine animali per tutti gli animali destinati al consumo alimentare, compresi i pesci ed i conigli.

(2-02716) « Procacci, Galletti ».

* * *

SOLIDARIETÀ SOCIALE

Interrogazione a risposta in Commissione:

BOLOGNESI, TREU, RUZZANTE, ZAGATTI, SAONARA, MANZINI, MAURA COSSUTTA, BURLANDO, SCANTAMBURLO, GIANNOTTI, ALBANESE e CAVANNA SCIREA. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'istituto delle adozioni vede riaffermati diritti primari dei minori di crescere e svilupparsi in una famiglia e che tale processo richiede il coinvolgimento e l'impegno di tutte le strutture preposte al settore specifico nonché di quelle preordinate allo svolgimento di compiti di assistenza di carattere sanitario, psicologico, materiale ed economica nei confronti di soggetti già deboli, quali i minori nell'ambito di un intervento solidaristico complessivo che deve qualificare l'azione dello Stato nel sociale;

al fine di garantire i diritti dei bambini e prestare loro ed alle famiglie adottive idonea assistenza, il 31 ottobre 2000 è stato pubblicato l'Albo degli enti autorizzati allo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale previsto dalla legge n. 476 del 1998, legge che ha radicalmente modificato la pratica delle adozioni internazionali ed ha rappresentato un significativo progresso, ponendo fine alla pratica del cosiddetto « fai da te » a volte esercitato in maniera arbitraria e lesiva dei diritti dei bambini e che la legge n. 476 del 1998 è stato frutto di un lungo e laborioso lavoro parlamentare che, innovando la precedente legge n. 184 del 1983, ha finalmente recepito la Convenzione dell'Aja, ponendo

regole certe e controlli adeguati in un campo, quale quello dell'adozione internazionale, delicato e difficile;

la Commissione per le Adozioni Internazionali, istituita presso il Dipartimento per gli Affari Sociali, ha ricevuto 84 domande di autorizzazione, di cui 30 provenienti da enti già autorizzati in base alla legge n. 184 del 1983 e 54 presentate da parte di enti operanti, anche se non autorizzati, non prevedendo la normativa precedente, obbligo di autorizzazione e che la stessa Commissione ha provveduto ad autorizzare un numero complessivo pari a 45 associazioni, di cui 27 enti già in possesso dell'autorizzazione e 18 tra quelli operanti nei fatti;

dei 45 enti solo 3 sono stati autorizzati ad operare sull'intero territorio nazionale;

la legge n. 476 del 1998 all'articolo 39 comma 4 prevede che « (la Commissione) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale » mentre il successivo regolamento n. 492 del 1° dicembre 1999 all'articolo 9 comma 2 lettera b), prevede la possibilità da parte della Commissione di limitare le autorizzazioni agli enti ad operare in una o più regioni sul territorio italiano;

la scelta da parte delle coppie di genitori aspiranti all'adozione dell'associazione alla quale rivolgersi è fatto intimo e personale, oltre che basato sull'assoluta fiducia che i genitori adottanti nutrono nei confronti dell'associazione di riferimento e coinvolge anche forme di assistenza da parte delle associazioni di carattere morale e psicologico sia nei confronti dei minori che dei genitori adottivi;

l'associazione Arcobaleno, con sede a Padova, presta assistenza nel campo dell'adozione internazionale dal 1993, prevalentemente con la Russia, Paese con il quale ha curato decine di pratiche adottive;

la competenza e professionalità dimostrate sul campo sono state più volte segnalate dall'Ambasciata italiana a Mosca,